

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02293

presentato da

CAVO Ilaria

testo di

Martedì 23 aprile 2024, seduta n. 283

CAVO. — *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* — Per sapere – premesso che:

le più recenti normative comunitarie riguardanti riforme ed investimenti, ivi compresi i bandi di gara per accedere alle relative misure previste, tra cui «Transizione 5.0» ed ogni misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza, meglio noto come PNRR, finalizzate a rilanciare l'economia dopo la fase pandemica da COVID-19 e a favorire lo sviluppo sostenibile e digitale del Paesi dell'Unione europea, pongono quale fondamento alla base delle stesse il principio del «*Do No Significant Harm*» (Dnsh), ossia il «non arrecare danno significativo all'ambiente», e il principio della «neutralità tecnologica» che si declina nella sostenibilità delle progettualità e degli investimenti in campo energetico e tecnologico per raggiungere gli obiettivi climatici, energetici e in materia di digitalizzazione in maniera tale che la transizione perseguita costituisca un'opportunità;

tali principi devono essere recepiti e declinati dai singoli Paesi appartenenti all'Unione europea ed è fondamentale che ciò avvenga con la dovuta proporzionalità;

con particolare riguardo ai sopracitati bandi di «Transizione 5.0» ed in generale del PNRR, le aziende liguri afferenti all'economia del mare, nello specifico trattasi di aziende del settore che gestiscono strutture di logistica e deposito, che svolgono attività connesse ai combustibili fossili (ETS *Emission Trading System*) e che vorrebbero perseguire gli obiettivi di transizione ecologica in aderenza ai suddetti principi comunitari, segnalano come gli sia negata la facoltà di accedere a tali misure che agevolerebbero il traguardo di migliorare il loro impatto ambientale contribuendo così agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dall'Unione europea;

si evidenzia, quindi, come sarebbe opportuno che, ai fini dell'accesso a tali misure, conformemente ai principi in questione, non si tenesse in considerazione il mero settore di appartenenza delle società, ma le finalità degli investimenti –:

quali misure di competenza intenda adottare il Ministro interrogato, in aderenza ad una più coerente e temperata applicazione dei principi di Dnsh e neutralità tecnologica, al fine di permettere alle società rientranti nell'esercizio di attività connesse all'utilizzo di combustibili fossili, che pongono in essere investimenti finalizzati al perseguimento delle politiche di transizione, di poter accedere ai bandi PNRR ed in particolare agli incentivi previsti da Transizione 5.0. (5-02293)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 24 aprile 2024

nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)

5-02293

In merito al quesito posto dall'On.le interrogante, si fa presente che il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241) a cui si conforma il PNRR italiano stabilisce che tutte le misure finanziate dai singoli Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di «non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali» (Do No Significant Harm – DNSH). Più in particolare, tale vincolo impone una valutazione di conformità delle misura PNRR al DNSH, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852).

Ai fine dell'applicazione del principio DNSH alla Misura «Transizione 5.0» si è resa necessaria un'armonizzazione degli elementi di controllo e delle modalità di verifica; risponde a tale obiettivo la «Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH», adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, aggiornata con la successiva Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022.

Ogni investimento che sia oggetto di esclusione in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, tra cui ad esempio l'utilizzo di combustibili fossili, è tale in forza della disciplina eurounitaria che impone il rispetto del principio stesso.

Conseguentemente il margine di azione del singolo stato è limitato sotto tale profilo, con riguardo alla scelta dell'investimento, essendo il rispetto dei requisiti del DSNH condizione imprescindibile per l'accesso agli incentivi del piano Transizione 5.0 a partire dalla fase *ex ante* della domanda e fino alla fase *ex post* di verifica puntuale del rispetto dei requisiti in un'epoca successiva alla realizzazione del progetto ammesso a beneficiare degli incentivi.

Da ultimo, si fa presente che è attualmente in corso una interlocuzione con la Commissione Europea per capire se talune categorie di attività possano beneficiare delle risorse messe a disposizione dalla misura in coerenza con le finalità della stessa.

